

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 2 in data: 30.04.2021	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: Aliquote I.M.U. (Imposta municipale propria) Anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20.55** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Presente	9 - POLITI FABIO	Presente
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Presente
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Assente
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -	
6 - MORGANTI VALERIA	Presente	13 -	
7 - NEGRI EMANUELA	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 2 del 30.04.2021

Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all' emergenza CoViD 19 e delle modalità alternative consentite rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si svolge in modalità telematica (conference call) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni, tramite il servizio di videoconferenza "CALL Comune" avviato da ANCI Lombardia.

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27/comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1/comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (cd D.L. Rilancio) in base al quale è abrogato il comma 779 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*. Le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 – serie generale del 18.01.2021, di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31.03.2021;
- il Decreto Legge “Sostegni” del 19 marzo 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri e che prevede al comma 4 dell'articolo 30 la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

Richiamate:

la delibera di G.C. n. 28 del 07.04.2021 (dichiarata immediatamente eseguibile) di approvazione del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2021/2023;

la delibera di G.C. n. 29 del 07.04.2021 (dichiarata immediatamente eseguibile) di approvazione dello schema di bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023;

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente a oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, la quale:

1. introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, il tutto a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento;
2. l'aliquota di base per gli immobili diversi è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;
3. a decorrere dall'anno 2020 i comuni possono ulteriormente aumentare l'aliquota massima del 10,6 per mille sino all'11,4 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 Legge 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
4. l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
5. l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
6. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all'1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati;
7. l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
8. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
9. a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
10. è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
 - ❖ i fabbricati di interesse storico e artistico;
 - ❖ i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

- ❖ le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
11. è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
 12. per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
 13. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Dato atto che i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dalla legge, senza introdurre ulteriori e diverse distinzioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dalla norma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.06.2020, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del DUPS e del bilancio di previsione 2021-2023, confermando le aliquote 2020;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	10
Favorevoli:	8
Astenuti:	2(Scagni+Morganti)
Contrari:	0

DELIBERA

1. confermare, per l'anno 2021 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell'anno 2020:

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Immobili di categoria D (esclusi immobili di categoria D10)	1,06%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	0,76%

Fabbricati rurali strumentali	azzeramento
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali	0,25%
Immobili locali a canone concordato	0,86%
Immobili di cat. C/1	0,55%
Altri immobili	0,76%

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	10
Favorevoli:	8
Astenuti:	2(Scagni+Morganti)
Contrari:	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTRARINI GIAN LUCA**

Firmato digitalmente

ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2021 al
19.05.2021

Addì, 04.05.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTRARINI GIAN LUCA**

Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTRARINI GIAN LUCA**

Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.
